



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6°

Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni

Ai Rettori delle Università sedi di Medicina

OGGETTO: Tirocini trimestrali obbligatori di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 – segue nota prot. 9498 del 18 marzo 2019

Facendo seguito alla circolare trasmessa a codeste Università in data 18 marzo 2019, con nota prot. 9498, con la quale si sono invitati gli atenei a porre in essere, con la massima urgenza, tutti gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei tirocini trimestrali obbligatori di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, si precisa quanto segue.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti ed al fine di accogliere positivamente le istanze manifestate da alcuni laureati in Medicina, a chiarimento di quanto rappresentato nella citata nota prot. 9498/2019, si ritiene sia ancora applicabile, nella materia di cui all'oggetto, anche il comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 445/2001.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, infatti, in regime transitorio e per due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto, si continuano ad applicare le modalità di svolgimento del tirocinio professionalizzante "fuori" dal corso di studio, previsto all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445 e, di conseguenza, si ritiene possa applicarsi anche la norma che prevede l'ammissione al tirocinio da parte di soggetti che hanno conseguito il titolo di laurea in Ateneo diverso da quello ove svolgeranno il tirocinio.

Al tirocinio trimestrale obbligatorio "*post lauream*" possono pertanto essere "*ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'università e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre università*".

Resta inteso che ogni valutazione sulla anzidetta ammissione ai tirocini è rimessa alle singole determinazioni che ogni Ateneo vorrà assumere nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica conferita all'Università dalla legge, dal momento che la norma citata (art. 2, comma 3, del D.M. n. 445/2001) prevede che l'ammissione al tirocinio da parte dei "*possessori di laurea conseguita presso altre università*" debba avvenire "*compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio*".

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Vanda Lanzafame

Il responsabile del procedimento: vanda.lanzafame@miur.it tel +39 06 5849 6083